

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 (COME MODIFICATO DAL D. LGS. 209/2025) PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MINORI E AUTONOMIA GIOVANI ADULTI. CPV: 85311000-2*

### **DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente capitolato speciale s'intende per:

- impresa o aggiudicatario o ditta aggiudicataria o appaltatore o esecutore l'impresa o il raggruppamento di imprese o il consorzio che risulterà vincitore della gara e che, conseguentemente, sottoscriverà il contratto;
- SUA della Provincia di Pistoia, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;
- Ente o Ente Committente o Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione la SdS Valdinievole che affida l'esecuzione dei servizi dettagliati nel presente capitolato speciale;
- Capitolato speciale di appalto: il presente atto;
- CA o Codice o Codice dei Contratti: il vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023).

### **ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'**

La Società della Salute intende dotare la Valdinievole di un sistema di servizi educativi di accoglienza e per l'autonomia, strutturato e articolato su più livelli d'intervento, capace di rispondere ai bisogni individuati dal servizio sociale e di programmare il turn-over delle persone accolte al fine di ampliare la platea dei beneficiari.

Gli obiettivi e finalità perseguiti sono pertanto:

- favorire i processi di autonomia, anche attraverso la definizione e il rispetto di un tempo determinato di accoglienza
- organizzare attività educative, di orientamento e di accompagnamento verso servizi pubblici e privati sui temi della casa, della formazione e del lavoro, in preparazione della fuoriuscita dal servizio
- sperimentare forme di partecipazione alla gestione delle case da parte dell'utenza

### **ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, ad un unico soggetto, della gestione del Sistema di Accoglienza per minori e autonomia giovani adulti, articolato nelle seguenti azioni:

#### **AZIONE A)**

Comunità a dimensione familiare con funzione socio-educativa per minori, caratterizzata da media intensità assistenziale e media intensità organizzativa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera g), della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'art. 62 della medesima legge.

L'inserimento nella comunità ha carattere temporaneo ed è finalizzato alla realizzazione di progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti e alla ricerca di una loro successiva collocazione stabile, anche attraverso l'istituto dell'affido familiare, e/o il rientro nella famiglia d'origine laddove possibile.

#### **AZIONE B)**

Comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, rivolta a persone maggiorenni autosufficienti, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia impossibile o contrastante con il percorso individuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della Legge

Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 23 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 9 gennaio 2018, n. 2/R.

Il servizio è finalizzato all'accoglienza temporanea, all'empowerment e alla promozione di livelli di autonomia sociale e abitativa di persone maggiorenni, giovani adulti in carico ai servizi sociali della Società della Salute della Valdinievole. Il servizio dovrà prevedere l'organizzazione di percorsi per l'autonomia, personalizzati in relazione alle caratteristiche delle persone accolte e cadenzati da step di verifica circa il raggiungimento di obiettivi intermedi e gradualmente supportati da un'azione educativa e di accompagnamento finalizzata all'acquisizione di adeguati livelli di autonomia in vista delle dimissioni dal servizio. La complessità delle attività previste per le persone accolte sarà calibrata in base alle caratteristiche dei singoli beneficiari ed alle opportunità offerte dal processo educativo e di accompagnamento illustrato nell'Offerta Tecnica.

### **ART. 3- DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO**

La durata del servizio oggetto del presente appalto è di tre (3) anni a partire dalla data di stipula del contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del medesimo decreto; in caso di mancata stipulazione, l'Operatore Economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore è obbligato ad accettare, alle condizioni previste dal contratto, una variazione in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto dell'importo contrattuale complessivo originario, qualora necessaria per il completamento dell'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno. In tal caso, il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse nonché integrare i livelli di prestazioni.

Il costo del servizio è quantificato come da tabella allegata:

<b><u>GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MINORI E AUTONOMIA GIOVANI ADULTI</u></b>	
<b><u>CPV 85311000-2</u></b>	
<b>Durata: anni tre</b>	
Importo a base di gara soggetto a ribasso (Voci di spesa ricompresi a titolo esemplificativo: <i>Costi per vitto</i> <i>Costi per gestione casa</i> <i>Spese varie afferenti alla gestione del personale</i> <i>(formazione, spostamenti ecc)</i> <i>Utile d'impresa</i>	€ 242.856,06
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 825.121,44

<b>Importo complessivo a base di gara</b>	<b>€ 1.067.977,50</b>
---	-----------------------

- L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 825.121,44 complessivi, calcolati prendendo a riferimento i costi orari desunti dalle tabelle ministeriali del Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo (siglato il 6/1/2024)

- il contratto applicato potrà essere il CCNL , o di altro contratto collettivo nazionale di lavoro equipollente e compatibile con i codici ATECO interessati dal presente appalto – quali, a titolo esemplificativo, 87.90.00, 88.99.00, – purché riferibile ai servizi socio-educativi e assistenziali rivolti a minori e giovani adulti.”

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 il concorrente si impegna a garantire l'applicazione del suddetto contratto collettivo nazionale e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, non sono ammesse giustificazioni: in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Inoltre l'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36 prevede che “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma.

Il costo della manodopera è stimato nel all'77,25 % del costo totale dell'appalto per l'importo di € 825.121,44 detto importo è ricompreso nelle somme soggette a ribasso con la precisazione che tale costo non è ribassabile, alla luce dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 che, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi

**Relativamente alle attività oggetto dell'appalto, la stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e, poiché non sono stati riscontrati tali rischi, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non ci sono rischi legati ad esso.**

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse proprie

## **ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi è disciplinata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% rispetto all'importo complessivo contrattuale, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione riferita alle prestazioni da eseguire.

La revisione è attivabile, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, esclusivamente su richiesta scritta dell'Affidatario. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici e le modalità di calcolo di cui all'Allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023, tenuto conto del CPV dell'appalto. In alternativa, qualora più aderente alla natura del servizio, potrà essere utilizzato l'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), rilevato a livello nazionale da ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito istituzionale dell'Istituto.

La Stazione Appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici di riferimento a partire dal mese di settembre dell'anno successivo all'avvio della prestazione, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della revisione prezzi.

La richiesta di revisione non potrà in alcun caso avere effetti retroattivi. Il mancato accordo tra le parti in ordine all'applicazione della revisione non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali e di adempiere a tutte le obbligazioni previste.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora intervengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, e tali da alterare in modo rilevante l'equilibrio economico originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione possono essere riconosciuti all'Appaltatore anche mediante l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta.

È in ogni caso fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante o per l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, di richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

## **ART. 6 - MODIFICA CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Opzioni e modifiche contrattuali previste:

- Come indicato all'art. 3, in casi eccezionali e ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante potrà disporre la proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento. In tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni.  
L'importo massimo stimato della proroga tecnica è pari a € 177.996,25 (IVA esclusa).
- Opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice:  
la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno.  
Importo previsto: € 355.992,50 (IVA esclusa).  
L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza contrattuale.
- Modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice ("quinto d'obbligo"):  
la stazione appaltante può imporre variazioni (in aumento o in diminuzione) fino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, da eseguirsi alle condizioni originarie.  
Importo massimo stimato: € 213.595,50 (IVA esclusa).
- Modifiche ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a):  
la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione nei seguenti casi:
  - aumento del numero di operatori a fronte di esigenze sopravvenute;

- introduzione di nuovi servizi correlati all'oggetto dell'appalto a seguito di disposizioni normative intervenute in corso di contratto.
- Clausola di rinegoziazione (art. 9 del Codice):  
in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, non imputabili alla normale fluttuazione del mercato, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede. Gli oneri derivanti potranno essere coperti anche mediante l'utilizzo delle economie di gara.

Il valore complessivo dell'appalto è determinato dalle seguenti voci, oltre l'importo a base di gara:

Opzione rinnovo 1 anni	€ 355.992,50
Opzione proroga tecnica 6 mesi	€ 177.996,25
Opzione Quinto d'Obbligo	€ 213.595,50
<b>Totale opzioni</b>	<b>€ 747.584,25</b>

ANAC contributo	€ 660,00
Incentivi Tecnici 1% sull'importo a base di gara triennale	€ 10.679,77
SUA – Corrispettivo pari allo 0,75% + 0.3% parte eccedente 1.000.000 sull'importo a base di gara +opzioni (1.815.561,76)	€ 9.946,69

Iva al 5%	€ 53.398,87
Iva sulle opzioni	€ 37.379,21

<b>Totale valore complessivo appalto con iva</b>	<b>€ 1.927.626,29</b>
--	-----------------------

## ART. 7 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto si propone l'organizzazione e gestione di:

### AZIONE A)

Una comunità a dimensione familiare presso un immobile messo a disposizione dalla Società della Salute, ubicato in via di Falciano 23 a Buggiano secondo le caratteristiche tecniche di cui alla pianta allegata

Il servizio dovrà essere organizzato secondo le normative citate, tenendo in considerazione le fasce d'età dei 7 minori individuati dai servizi sociali della Società della Salute della Valdinievole e accolti contemporaneamente, anche al fine di assicurare un ambiente di vita idoneo al loro mantenimento e alla loro educazione; dovranno essere promossi e favoriti rapporti e scambi con le famiglie e i contesti sociali d'origine, laddove presenti e in mancanza di divieti e limitazioni da parte dell'autorità giudiziaria, anche al fine di adottare criteri che consentano il possibile ricongiungimento futuro; dovrà essere promossa l'acquisizione di competenze necessarie a favorire l'inserimento presso famiglie affidatarie e/o a preparare i minori per la successiva autonomia.

L'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio sono i pilastri metodologici attorno ai quali sviluppare le prestazioni richieste, di carattere alberghiero, assistenziale, educativo, psicologico e di accompagnamento nel processo di crescita e sviluppo di autonomie. Le prestazioni inerenti alla cura degli ambienti e la manutenzione della struttura sono da ritenersi funzionali al raggiungimento di soddisfacenti livelli di efficacia del più ampio servizio e, pertanto, di importanza primaria.

La comunità non dovrà essere pensata e gestita quale ambiente chiuso, in senso protettivo verso possibili rischi e difficoltà che la vita potrebbe riservare a minori già in difficoltà per situazioni familiari che ne hanno determinato l'inserimento in struttura, ma anzi dovrà rappresentare occasione costante

di socializzazione, apertura verso le realtà del territorio, collaborazione con Enti del terzo Settore, Scuole, Servizi per il Lavoro e centro per l'Impiego, seppur garantendo costantemente le funzioni primarie e di cura del benessere psicofisico dei minori accolti.

Pertanto, le prestazioni possono essere così sintetizzate:

- Alberghiere.

Dovrà essere garantito un regime alimentare corretto ed equilibrato anche grazie all'adozione di una tabella dietetica predisposta e validata da un dietista o da un medico specialista in nutrizione, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'utenza.”

Sono da fornire vestiario ad uso esclusivo, materiale necessario alla frequenza scolastica. Sono da garantire spostamenti ai minori accolti. Dovranno essere consentite e promosse attività ricreative e di socializzazione, quali feste di compleanno, attività estive, ecc.

- Assistenziali/Educative/Psicologiche.

Dovranno essere redatti la carta del servizio, il regolamento interno, il progetto generale del servizio, i progetti educativi individualizzati e le cartelle personali per ciascun minore accolto, i registri presenze dei minori.

Il mantenimento dei rapporti con l'assistente sociale titolare della presa in carico e con l'equipe multidisciplinare inviati dovranno garantire il monitoraggio e la verifica dell'andamento dell'inserimento e, più in generale, del processo di crescita e di sviluppo delle competenze sociali e relazionali. Sono da considerarsi prioritarie attività sportive, ricreative, teatrali, musicali, ecc. ai quali i minori potrebbero partecipare per favorire la socializzazione e il rafforzamento della propria personalità. Il sostegno psicologico dovrà aiutare lungo tutto il periodo dell'inserimento e in particolari momenti di difficoltà. Dovranno essere garantite l'assistenza e la vigilanza nella corretta fruizione dei farmaci, oltre al mantenimento dei contatti con medici e strutture sanitarie, a fronte di problematiche di carattere sanitario.

L'aggiudicatario dovrà prevedere la realizzazione e/o la frequenza ad attività estive semiresidenziali presenti sul territorio e residenziali per vacanze fuori provincia e, per quanto riguarda il periodo natalizio, prevedere la possibilità di collaborare con "famiglie d'appoggio".

- Cura, tenuta e manutenzione degli ambienti.

All'aggiudicatario spetta la manutenzione dei beni mobili ed immobili affidati con la struttura messa a disposizione, la cura degli spazi a verde adiacenti, prestando attenzione al corretto smaltimento di rifiuti e al mantenimento di rapporti di buon vicinato. La cura degli ambienti dovrà caratterizzarsi anche per l'attenzione a particolari, all'abbellimento degli spazi a comune possibilmente coinvolgendo anche i minori per quanto possibile e non rischioso, nella pulizia, imbiancatura periodica, ecc. La cura degli ambienti dovrà caratterizzarsi anche per l'attenzione a particolari, all'abbellimento degli spazi a comune possibilmente coinvolgendo anche i minori per quanto possibile e non rischioso, nella pulizia, imbiancatura periodica, ecc.

L'organizzazione del servizio dovrà prevedere, inoltre la tenuta di documentazione quali registri presenze del personale con indicati turni e mansioni, quaderno giornaliero delle consegne tra operatori.

La funzione di coordinamento favorisce il raccordo con tutti i servizi e gli Enti coinvolti e garantisce l'organizzazione dei turni di lavoro, il buon andamento delle attività e il rispetto di quanto descritto nell'Offerta Tecnica; pertanto, la figura che ricoprirà tale ruolo dovrà partecipare a momenti di verifica, garantire l'accesso alla struttura anche da parte di referenti di associazioni e volontari del territorio.

Particolare importanza dovrà essere data agli specifici bisogni delle varie fasce d'età e, in via esemplificativa, per quanto riguarda i minori prossimi alla maggiore età, dovranno essere promossi e favoriti scambi e confronti con organizzazioni e realtà che si occupano di lavoro, formazione, ricerca dell'abitazione, favorendo anche l'interazione con progetti e interventi della SDS che intervengono su questi determinati focus.

## AZIONE B)

Una comunità a dimensione familiare presso un immobile messo a disposizione dalla Società della Salute, ubicato in via Siena, 6 a Buggiano secondo le caratteristiche tecniche di cui alla pianta allegata

Il sistema d'accoglienza per l'autonomia dovrà essere marcatamente caratterizzato da azioni di accompagnamento dense di significati che traggono origine dai principi di accoglienza, inclusione e cittadinanza. L'approccio tipico dell'empowerment e del rafforzamento delle competenze sociali dovrà ritrovarsi nelle attività di supporto educativo e psicologico e nella costruzione di reti coi servizi e con le realtà associative del territorio. L'innalzamento dei livelli di autonomia e di occupabilità dovrà essere oggetto di monitoraggio e di verifica degli interventi. La turnazione programmata dei beneficiari dovrà essere intesa come tensione costruttiva verso le dimissioni dal servizio e il raggiungimento di autonomie.

Dovranno essere accolte contemporaneamente al massimo 8 persone maggiorenni. La durata dell'accoglienza in casa dovrà essere condivisa con l'assistente sociale titolare della presa in carico e coi beneficiari, che dovranno dimostrare di averla compresa, e dovrà essere riportata nel Progetto Educativo Individualizzato.

Il modello d'intervento ipotizzato prevede una durata massima dell'inserimento fino a 12/18 mesi (per le persone accolte attualmente nel servizio denominato "Diamoci le Ali" dovranno essere pianificate azioni di fuoriuscita e/o di sviluppo del percorso d'accoglienza).

Il servizio è pensato in modo da non avere posti vuoti. Il funzionamento del processo di avvicinamento dei beneficiari è sostenuto dal costante lavoro di raccordo tra gestore e Servizio Sociale per la valutazione multidisciplinare delle candidature al progetto. La vita nella casa dovrà essere caratterizzata da momenti comunitari e di condivisione degli spazi e del tempo, ma anche dalla possibilità di portare avanti interessi ed occupazioni personali, sempre in maniera armonica al gruppo e concordata con gli operatori.

Dovrà essere fatta una "riunione casa" almeno 1 volta al mese a cui partecipano le persone accolte e gli operatori, per dare a tutti la possibilità di analizzare i vari aspetti della vita comune, condividere idee e scelte, programmare attività, promuovere il coinvolgimento, discutere di criticità, ecc.

Dovrà essere prevista la possibilità che i referenti SDS effettuino visite/verifiche in loco periodiche per incontrare operatori ed utenza; ogni 3 mesi dovranno essere organizzati incontri di verifica circa l'andamento del servizio nei quali illustrare dati di monitoraggio, criticità e spunti di miglioramento e discutere dei singoli percorsi alla luce degli obiettivi intermedi e finali da raggiungere su aspetti educativi quali almeno a) cura di sé b) mantenimento c) futuro e autonomia; trimestralmente dovrà essere prodotto un report quanti-qualitativo.

Per il buon andamento del servizio e l'arricchimento del curriculum dei beneficiari, è richiesto che tutti svolgano corsi di formazione e risultino in possesso di regolare attestazione HACCP, sicurezza almeno livello base, primo soccorso.

Nella struttura dovranno essere affissi numeri e contatti per emergenze, gestione di criticità, oltre alla Carta del Servizio, al calendario delle attività giornaliere e settimanali.

Gli operatori e i beneficiari dovranno redigere insieme, e tenere aggiornato, il bilancio domestico dell'andamento generale della casa e un diario delle spese di ciascun ospite.

La dieta giornaliera dovrà prevedere un'alimentazione sana ed equilibrata.

## ART. 8 – MODELLO DI INTERVENTO (Azione B)

Il modello d'intervento di cui il servizio dovrà dotarsi è basato sulla capacità di offrire un percorso per l'autonomia caratterizzato da obiettivi, tempi, step di verifica che potranno essere arricchiti con la presentazione di servizi migliorativi. Lo schema è da intendersi quale proposta standard, spunto sul quale costruire un vero e proprio processo educativo graduale, calibrato sulle potenzialità dei beneficiari, pronto a stimolare fasi e azioni tese al suo sviluppo. L'intensità delle proposte sarà commisurata alle attività previste dal PEI. A tal fine dovrà essere valorizzata la funzione di educatore quale tutor che sostiene ed accompagna verso l'autonomia sociale, abitativa, lavorativa. Potranno essere adottate metodologie di lavoro individualizzato e di gruppo.

Percorso per l'Autonomia			
step del percorso	A	B	C
obiettivi principali	rafforzamento competenze e percorso su di sé	sperimentazione di relazioni; sentirsi capaci di	nuove opportunità per essere autonomi
attività	Haccp, sicurezza almeno 8 h, primo soccorso		

		alfabetizzazione informatica, Spid, almeno 1 corso di formazione l'anno
		almeno 1 inserimento l'anno come, ad es. volontario, IST, PUC
		almeno 1 inserimento l'anno come, ad es. PUC, tirocinio
	cura spazi, svolgimento piccoli lavoretti domestici, proposte di attività comuni	
compartecipazione	In caso di persone con disponibilità economica <i>(seguite da amministratori di sostegno o altre figure che ne curano gli interessi)</i> l'importo del contributo socioassistenziale potrà essere ridotto	Le persone che svolgono tirocini, lavorano o ricevono misure di sostegno al reddito possono contribuire alle spese della casa, es. utenze, affitto, viveri, ecc. (con registrazione spesa effettuata su apposito registro)
esiti possibili	Dimissioni: a) raggiungimento autonomia b) inserimento in altro progetto e/o struttura c) fuoriuscita	

Il coordinatore del servizio potrà richiedere all'assistente sociale titolare della presa in carico, l'erogazione di un contributo socioassistenziale motivando adeguatamente in relazione all'andamento dell'inserimento del beneficiario, al rispetto degli impegni concordati e alle attività svolte; l'importo potrà variare mensilmente. A tal fine si auspica che i beneficiari possano essere inseriti anche in altre progettualità e in raccordo con altri soggetti, esempio Centro per l'Impiego, Agenzie per il Lavoro, ecc.

#### **ART. 9 – SEDI OPERATIVE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

##### Azione A)

Per la gestione delle attività previste nell'ambito dell'Azione A), la Società della Salute della Valdinievole mette a disposizione un immobile sito in via di Falciano n. 23, Buggiano, conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali riportate nella pianta planimetrica allegata al presente capitolato.

##### Azione B)

Per la gestione delle attività previste nell'ambito dell'Azione B), la Società della Salute della Valdinievole mette a disposizione un immobile sito in via Siena n. 6, Buggiano, anch'esso conforme alle caratteristiche riportate nella relativa pianta planimetrica allegata.

##### Oneri a carico dell'aggiudicatario

Restano a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla gestione e al funzionamento degli immobili sopra indicati, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefonia e connettività internet);
- la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;
- le pulizie ordinarie e straordinarie;

- la fornitura, l'allestimento e l'eventuale sostituzione degli arredi, delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività;
- ogni altro onere connesso all'uso, alla gestione e alla piena funzionalità delle sedi operative messe a disposizione.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire che gli spazi siano mantenuti in condizioni di piena efficienza, sicurezza, igiene e decoro per tutta la durata del servizio.

#### **ART. 10 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**

Il personale deve essere in possesso di titolo di studio idoneo allo svolgimento del servizio richiesto in ottemperanza a norme e regolamenti regionali e, laddove necessario da comprovato titolo di studio abilitante ed iscrizione ad albi, comprovata esperienza specifica nell'oggetto dell'Appalto, per le figure di coordinamento si richiedono almeno 2 anni.

Il monte ore complessivo annuale comprende anche le attività di organizzazione, di amministrazione, gestione e coordinamento del servizio, oltre che di quelle necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i referenti territoriali sociali e sociosanitari al fine della programmazione, coordinamento e verifica degli interventi (riunioni di équipe, incontri con gli operatori della Società della Salute ecc.), oltre che con insegnanti, referenti di attività sportive, ricreative, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, ecc.

Complessivamente, si prevede un impiego annuale per almeno:

COORDINATORE	936 ORE
ASSISTENTI DI BASE	1.144 ORE
EDUCATORI	4056 ORE
ANIMATORI	4368 ORE
PSICOLOGO	312 ORE

Nell'offerta tecnica si richiede di dettagliare la suddivisione delle ore per le 2 azioni progettuali, per il coordinamento delle quali si richiede che sia un'unica figura a svolgere tale funzione. Il gestore dovrà garantire la formazione e l'aggiornamento del personale sui temi oggetto del servizio

L'aggiudicatario s'impegna a fornire annualmente il piano formativo appositamente redatto per il personale del servizio. Qualora la SDS organizzi iniziative di formazione e aggiornamento sui temi inerenti al servizio, se richiesto, l'aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione del personale. Il personale deve essere adeguatamente formato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE**

L'aggiudicatario deve disporre di una dotazione di personale in quantità, di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato

Esso, nel rispetto della propria autonomia gestionale, adotta un modello organizzativo adeguato all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dei miglioramenti definiti in sede di offerta.

L'Appaltatore è garante, in qualsiasi momento, dell'idoneità del personale addetto al servizio oggetto

del presente appalto, sollevando espressamente ed incondizionatamente il Committente da ogni responsabilità in merito.

L'attività del personale è organizzata e coordinata in via diretta ed esclusiva dall'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire il personale assente per malattia, ferie e/o comunque indisponibile per altri motivi, in tempi tali da garantire la corretta funzionalità del servizio, dandone immediata comunicazione al Committente.

Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti e alle modalità di espletamento del servizio. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro cinque giorni dalla richiesta.

Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi.

Tutto il personale deve essere formato professionalmente al fine di garantire il servizio richiesto e deve essere costantemente aggiornato dall'aggiudicatario

L'aggiudicatario, in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, deve essere in grado di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

A suo insindacabile giudizio il Committente può richiedere all'aggiudicatario di presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle leggi in materia.

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, con rispettive qualifiche e curricula.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere per tutta la durata dell'appalto le figure professionali indicate nell'offerta tecnica.

Il personale a contatto con l'utenza dovrà avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere fisicamente idoneo e di provata capacità, onestà e moralità.

L'aggiudicatario è responsabile dell'operato del proprio personale, comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002.

Gli operatori dell'aggiudicatario dovranno eseguire le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ed al rispetto della privacy.

Il Committente si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la prestazione richiesta.

Il personale dovrà essere messo a disposizione in misura adeguata alle necessità, in modo tale da svolgere il servizio anche nel caso di concentrazione degli operatori in particolari fasce orarie.

Infine, l'operatore economico concorrente, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio/ Coordinatore del servizio, con rispettiva qualifica ed allegare il curriculum.

Ogni fase del servizio deve essere svolta dal personale dell'aggiudicatario avente regolare contratto di lavoro e con adeguate assicurazioni come previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario assume inoltre i seguenti obblighi:

#### 11.1 Disposizioni in materia di applicazione del CCNL

E' obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato è il "Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo" (siglato il 6/1/2024)

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligato a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicatario s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicatario s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

Il Committente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

#### 11.2. Disposizioni in materia di trattamento dati e riservatezza

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e s'impegna a nominare, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga effettuata tale comunicazione, verrà considerato Responsabile del Trattamento Dati il legale rappresentante dell'aggiudicatario.

### 11.3- Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicatario deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto la Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e, poiché non sono stati riscontrati i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e, conseguentemente, non vi sono costi ad esso legati.

### 11.4- Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dell'aggiudicatario impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per il Committente, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario o da altri soggetti su tematiche ed argomenti attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RUP ha la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. L'affidataria si assume la vigilanza disciplinare del proprio personale.

### 11.5- Disposizioni in materia di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

### 11.6- Disposizioni in materia di stabilità occupazionale (Clausola sociale)

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, salvo esplicita rinuncia individuale

L'aggiudicatario, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata.

A tale scopo si precisa quanto segue:

- Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: CCNL Cooperative Sociali.
- L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
- Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
- La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio,

equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

- La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il personale che attualmente svolge il servizio è indicato nella tabella disponibile presso gli atti della Stazione Appaltante.

Tale documentazione è messa a disposizione degli operatori economici interessati, previa richiesta formale, ai fini della predisposizione del piano di riassorbimento da allegare all'offerta tecnica, nel rispetto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

La tabella contiene l'elenco del personale impiegato, con indicazione dei profili professionali, livelli contrattuali, monte ore settimanale e sede di lavoro.

## **ART. 15- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione del contratto è nulla ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto disposto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto del servizio vista la particolare utenza a cui il servizio è rivolto, che richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo tra Committente ed Aggiudicatario.

## **ART. 16 – GARANZIA PROVVISORIA**

Secondo la disciplina dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN -----

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

Deve inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNIISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **ART. 17- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione verrà effettuata con apposito atto della Sua della Provincia di Pistoia a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all'offerta con il più alto punteggio relativo ai soli elementi dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità sarà effettuato sorteggio

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

-l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;

-l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

## **ART. 18- STIPULA CONTRATTO**

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Faranno parte del contratto, il presente capitolato speciale, il progetto del servizio ed i documenti presentati dall'appaltatore in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica compresi eventuali servizi aggiuntivi e proposte migliorative.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'esecuzione del contratto potrà iniziare, qualora sussistano i presupposti di legge, per motivate ragioni e in situazioni di urgenza, anche prima della stipula formale, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e subordinatamente alla verifica positiva del possesso dei requisiti di capacità a contrarre da parte dell'aggiudicatario, nonché alla costituzione della cauzione e delle garanzie previste dai precedenti articoli (quali la copertura assicurativa e la garanzia definitiva). In tale fase, pur in assenza del perfezionamento formale del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto a tutte le spettanze pattuite.

## **ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della garanzia denominata «garanzia definitiva» che viene richiesta nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto, presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (D.P.R. 13/02/1959 n° 449 e ss.mm.ii. e legge 10/06/1982 n° 348) o fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito.

La garanzia fidejussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il Committente e l'aggiudicatario, sempre che allo stesso Ente Appaltante non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Committente senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all'art. 1957 del C.C.

## **ART. 18 – COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE**

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponde nei confronti dei terzi e del Committente per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Committente, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

È fatto dunque obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Committente, sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, e comunque prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, apposita polizza ai fini della copertura:

- della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il servizio, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente servizio, con espressa conferma di copertura dei danni subiti. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro. Il novero degli "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, il Committente (Sds Valdinievole).

La polizza R.C.T. deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati. La polizza deve risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;

- richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società;

- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;

- danni a terzi da incendio;

- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;

- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del servizio;

- della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 s.m.i., (b) del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m.i. (c) e del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso idonea Compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'Appaltatore, il Consorzio.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino al termine del servizio.

- Rischio Infortuni per utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:

Morte Euro 100.000,00

Invalidità Permanente Euro 100.000,00

Rimborso spese di trasporto Euro 600,00 per sinistro

Rimborso spese mediche Euro 2.500,00 per sinistro, comprese cure dentarie, lenti e occhiali.

- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in uso dal Committente: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a Euro 800.000,00.

- Qualora l'Appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, può ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolati a favore del Consorzio.

## **ART. 20 – VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA'**

Ai fini del presente Capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in appalto sono di competenza del Responsabile Unico di Progetto e del DEC nel rispetto dei ruoli assegnati ad ognuno dal Codice dei Contratti.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, mediante proprio personale tecnico, periodici controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro nonché le eventuali misure di prevenzione concordate tra le parti.

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l'aggiudicatario dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi saranno accertate dagli uffici di Sds, mediante verbali dei quali sarà data formale comunicazione all'appaltatore da parte del Responsabile Unico di Progetto.

L'appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di notifica che avverrà tramite posta certificata.

Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità conseguenti che saranno graduate in rapporto alla gravità e/o reiterazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Qualora il Committente, esaminati gli scritti difensivi, ritenga comunque fondato l'accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, a detrarre dal corrispettivo del primo mese utile gli importi dovuti a titolo di penale.

A seguito dell'irrogazione di numero 5 penali, durante la vigenza del contratto, il Committente si riserva di dare applicazione a quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Per quanto concerne l'entità delle penali applicabili a fronte di infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici ed organismi esse verranno quantificate in misura variabile a seconda della gravità dell'inadempienza fra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere oggetto di penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, i seguenti inadempimenti:

- in caso di constatata negligenza in capo all'appaltatore o suoi dipendenti o incaricati, in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale;
- nel caso di mancato adeguamento da parte dell'appaltatore alle condizioni previste dal contratto nel termine indicato nella richiesta di regolarizzazione;
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; - in caso di altri disservizi ed inefficienze gravi derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, fatto salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale.

Nel caso di recidiva nel termine di un mese le penalità verranno raddoppiate.

## **ART. 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di servizi di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà diretta da un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, espressamente nominato con atto formale.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente come dettagliato all'art. 31 c. 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. Il DEC può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni da altri dipendenti dell'Ente Committente

## **ART. 22– ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

## **ART. 23 – COMPITI DELLA SDS**

Sono attività della SdS Valdinievole, comuni a tutti e due le azioni previste nel presente capitolato:

- attività di indirizzo e controllo delle azioni svolte e delle prestazioni erogate
- raccordo con servizi territoriali e specialistici, soggetti del consorzio, enti locali, soggetti istituzionali
- raccordo con enti del terzo settore coinvolti nelle misure oggetto del presente capitolato
- promozione dell'integrazione del servizio con altre misure ed azioni comunitarie, nazionali, regionali e locali
- monitoraggio e valutazione del servizio

## **ART. 24 – COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO.**

Sono a carico dell'aggiudicatario, oltre a quanto già richiesto espressamente:

- eventuali rimborsi al personale per le spese non programmate e/o fuori sede
- mezzi necessari per gli spostamenti del personale coinvolto;
- qualsiasi tipo di materiale e strumentazioni funzionali all'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'Aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, si impegna:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali con idonea organizzazione ed autonomia aziendale ed a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel settore oggetto del medesimo;
- a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare a formare il proprio personale in termini di sicurezza sul lavoro e dovrà fornire alla SdS, entro 5 giorni dalla relativa richiesta scritta, i documenti attestanti l'attività formativa effettuata nei confronti del personale impiegato;
- ad assicurare l'osservanza di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi nella gestione della propria attività e nei confronti del personale impiegato, corrispondenti ai livelli di inquadramento dichiarati nell'offerta;
- a garantire che il personale impiegato nel servizio svolga in modo professionale e responsabile i compiti assegnatigli, instauri rapporti cordiali con gli utenti, non accetti danaro dagli stessi a qualsiasi titolo corrisposto e collabori con gli altri professionisti;
- ad assicurare la reperibilità del Coordinatore, comunicandone preventivamente ogni assenza superiore a 3 giorni consecutivi;
- a sostituire il Coordinatore assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi;
- a sostituire tempestivamente il personale assente, comunicando gli avvicendamenti di durata superiore a 30 giorni consecutivi fin dall'inizio del relativo incarico e fornendo contestuale motivazione di quelli definitivi;

- a sostituire in modo definitivo, entro 15 giorni dalla motivata richiesta, i lavoratori che non rispettino tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel presente capitolato, che abbiano più volte dimostrato di non essere adeguati all'incarico loro attribuito, che si siano resi responsabili di gravi negligenze, scorrettezze o azioni dolose nei confronti degli utenti, nonché di coloro che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della SdS;
  - a consegnare la documentazione atta a dimostrare l'idoneità lavorativa, i titoli e l'esperienza professionale di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo o definitivo entro 5 giorni dalla sostituzione;
  - a collaborare con la SdS nella gestione degli eventuali reclami;
  - a dimostrare la regolarizzazione annua della propria posizione assicurativa entro la data di scadenza della/e polizza/e nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i;
- a rendere nota ogni significativa modifica della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale;
- a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita da parte propria o dei soggetti specificati all'art. 10 anche di uno solo dei requisiti imposti dalla legge per l'acquisizione ed il mantenimento di una pubblica commessa;

## **ART. 25– INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Committente e l'aggiudicatario dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, assicurare, in ogni caso, il rispetto della disciplina dettata in materia di servizi pubblici essenziali, nei limiti della compatibilità con il presente appalto.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezione imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del committente, sia dell'aggiudicatario che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza

## **ART. 26 – RISULTATI ATTESI, RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Le indicazioni di carattere quanti-qualitativo rispetto ai risultati attesi e al rispetto dei requisiti regionali, potranno essere migliorate ed implementate nell'offerta di servizio.

Particolare attenzione sarà dedicata a:

### **AZIONE A)**

- mantenimento contatti con famiglie d'origine: seppur non quantificabile a priori, si richiede di dimostrare il lavoro svolto in tal senso
- n° incontri con associazioni del territorio presso la sede del servizio: almeno 2 l'anno
- partecipazione a eventi/incontri organizzati dal Centro Affidi: almeno 3 l'anno
- partecipazione ad attività sportive, ludico, ricreative: almeno 70% minori accolti
- organizzazione eventi per la socializzazione dei beneficiari: almeno 4 l'anno
- assenza di incidenti domestici
- evidenze della gestione di eventi critici
- gestione situazioni BES, DSA, ecc.: 100% delle presenti, fornendo evidenze e registrazioni del lavoro svolto
- incontri con referenti scolastici: al bisogno, si chiede di fornire evidenze
- risultati scolastici: dimostrare il possibile miglioramento o la tenuta dei risultati in relazione alla complessità della situazione individuale e a quanto previsto nel PEI;

### **AZIONE B)**

Le indicazioni di carattere quanti-qualitativo rispetto ai risultati attesi potranno essere migliorate ed implementate nell'offerta di servizio come di seguito indicato:

- n° persone accolte complessivamente: almeno 18 e tendente a 20
- n° dimissioni per raggiungimento obiettivi: almeno 70%
- n° incontri con realtà del territorio: almeno 3 l'anno
- n° iscritti al CPI: almeno 70%
- n° iscritti APL: almeno 50%
- n° candidature offerte di lavoro e n° colloqui di lavoro sostenuti: almeno 2 a beneficiario "occupabile"
- n° percorsi GOL attivati: almeno 50% beneficiari
- n° corsi di formazione svolti: almeno 1 l'anno, oltre a quelli richiesti
- n° abitazioni reperite dai beneficiari, anche attraverso azioni di accompagnamento: almeno 1

Le modalità di rendicontazione dovranno seguire indicazioni e disposizioni che saranno fornite dalla Società della Salute in relazione ai fondi di provenienza delle risorse economiche impiegate, successivamente all'aggiudicazione del servizio

L'aggiudicatario potrà emettere fatture mensili, per ciascun mese di funzionamento del servizio.

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato.

Solo al termine di tali verifiche, l'aggiudicatario - su indicazione del RUP - potrà emettere la relativa fattura.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti 51017 Pescia

Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

il numero di CIG dell'affidamento

il riferimento alla Determinazione di aggiudicazione e all'impegno di spesa (autorizzazione) e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Sds, perciò, pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo di mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.

Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

## **ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,

tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della Sds Valdinievole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Sds Valdinievole ([www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente](http://www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente))

## **ART. 29 – MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dal Committente, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfettaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

## **ART. 30 – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Qualora per il Committente si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del soggetto aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili allo stesso, il Committente si riserva la facoltà di scorrere progressivamente la graduatoria al fine di individuare, previa valutazione, il nuovo soggetto affidatario ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023

## **ART. 31 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

Qualora l'Impresa aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

## **ART. 32 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 17, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

L'Ente Committente al verificarsi delle prefate inadempienze risolve il contratto mediante semplice comunicazione trasmessa tramite Posta elettronica certificata (PEC) con costituzione di messa in mora di 7 giorni.

Qualsiasi sia la ragione per la quale si addivene alla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese che il Committente deve sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **ART. 33 -SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Il verbale di sospensione deve essere firmato dall' Aggiudicatario.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall' aggiudicatario.

### **ART. 34- NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **ART. 35 - LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE**

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

### **- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

### **- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)**

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320

c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’ANAC che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

## **ART. 36 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il recesso dell’Aggiudicatario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l’obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell’inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al domicilio digitale dell’Aggiudicatario.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le norme del presente capitolato anche per attenersi a quanto disposto dagli organi di vigilanza o da successiva disposizione normativa.

## **ART. 37 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **ART.38 - ACCESSO AGLI ATTI**

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

## **ART. 39 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del contratto. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l’Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie. Il ricorso all’arbitrato è escluso.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di

prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

#### **ART. 40 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, presso il domicilio digitale (PEC) dichiarato in sede di partecipazione alla gara ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

#### **ART. 41– SPESE INERENTI L'APPALTO**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutte le spese inerenti al presente appalto, compresi diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicatario. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, se dovuta.

#### **ART. 42 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

##### Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

##### Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

##### Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE. Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;

il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinievole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: [sds@dpo-rpd.eu](mailto:sds@dpo-rpd.eu).

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

## **ART. 43 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

Secondo le disposizioni dell'art. del d.Lgs/2023, per il presente procedura è individuato quale Responsabile Unico di progetto è la Dott.ssa Daniela Peccianti.

#### **ART. 44 – RINVIO DINAMICO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 45 – NORMA DI CHIUSURA**

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato